

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE N. 9

OGGETTO: il contenzioso amministrativo e giudiziario.

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

(Seduta del 23 giugno 2009)

VISTO l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 modificato dall'articolo 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127, relativo alle attribuzioni dei Consigli di indirizzo e vigilanza degli enti pubblici di assistenza e previdenza;

VISTO l'articolo 4 del D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366, concernente disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

VISTO il D.P.C.M. del 2 gennaio 2009 di ricostituzione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS;

TENUTO CONTO della deliberazione del CIV n. 11 dell'11 luglio 2007, avente ad oggetto *"il contenzioso amministrativo e giudiziario"*;

TENUTO CONTO della Relazione programmatica 2009-2011, approvata con deliberazione n. 2 dell'8 aprile 2008, con cui il CIV ha fornito, fra l'altro, le più recenti indicazioni sul contenzioso amministrativo e giudiziario;

TENUTO CONTO della determinazione n. 4 del 19 gennaio 2009, con cui il Commissario Straordinario ha approvato le linee di intervento finalizzate al contenimento ed al ridimensionamento del contenzioso giudiziario e amministrativo;

TENUTO CONTO della circolare n. 25 del 20 febbraio 2009, avente ad oggetto *"Iniziativa finalizzate alla riduzione del contenzioso giudiziario. Utilizzo avvocati domiciliatari e pratica forense"*, con cui l'Istituto ha fornito le prime istruzioni operative;

ESAMINATO il documento allegato alla Determinazione Commissariale n. 55 del 23 aprile 2009, avente ad oggetto "*Consuntivo di produzione dell'anno 2008*", con particolare riferimento ai dati relativi all'Area legale;

ESAMINATO il documento n. 7 del 17 giugno 2009 - predisposto dalle Commissioni Entrate, Prestazioni ed Economico Finanziaria - che fa parte integrante della presente deliberazione,

DELIBERA

di impegnare gli Organi dell'Istituto a rendere sempre più incisive e articolate le attività di intervento sul contenzioso amministrativo e giudiziario, mirate ad affrontare le criticità attuali ed a prevenire il formarsi di nuovo contenzioso, sia con misure interne, sia con iniziative esterne, dovendosi prevedere in particolare:

a) Contenzioso amministrativo

- misure organizzative interne, tendenti ad ottenere:
 - l'acquisizione di dati che evidenzino, tra l'altro, oltre al numero dei ricorsi presentati, anche l'indicazione delle materie oggetto di conflitto, del numero di ricorsi accolti, respinti e delle impugnative da parte dei Direttori di Sede, nonché dei tempi di istruttoria e di decisione;
 - il monitoraggio delle specificità a livello territoriale e dei risultati del decentramento dell'istruttoria dei ricorsi a livello regionale;
 - un maggior ricorso allo strumento dell'autotutela ed un più sollecito adeguamento – anche in fase amministrativa – agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità;
 - la definizione ed il rispetto di tempi certi e rapidi per la conclusione dei procedimenti relativi ai ricorsi, con l'eventuale utilizzo di specifiche *task force* nelle situazioni di maggiore criticità;
 - la semplificazione del ciclo di istruttoria dei ricorsi amministrativi, con la realizzazione di un'unica linea di processo, dalla richiesta di prestazione o di servizio, alla fase amministrativa ed a quella giudiziaria;

- un sempre maggiore approfondimento dell'istruttoria dei ricorsi in sede locale – provinciale e regionale – che dia conto in egual misura delle diverse ragioni delle parti in causa, consentendo un'effettiva ed esaustiva analisi dei casi da parte degli Organismi preposti all'esame dei ricorsi, in relazione alle loro specifiche competenze;
 - una politica formativa, organizzativa e del personale che miri ad adeguare i tempi di definizione dei ricorsi alle disposizioni di legge ed alle esigenze di tutela dei diritti dell'utenza;
 - la previsione di un momento di raccordo, che consenta di omogeneizzare i provvedimenti sulle sospensioni delle decisioni dei ricorsi accolti dai Comitati provinciali, di cui all'articolo 46 della legge 88/1989, assunte dai Direttori di Sede;
- iniziative esterne, tendenti ad ottenere:
 - la valorizzazione dello strumento del ricorso amministrativo per tutte le controversie in cui è parte l'INPS, anche per le situazioni per cui oggi tale strumento è escluso, come nel caso dell'invalidità civile, nel rispetto dei diritti degli interessati e come reale modalità per la deflazione del contenzioso giudiziario.

b) Contenzioso giudiziario

- misure organizzative interne, tendenti ad ottenere:
 - la rapida definizione delle controversie nella fase amministrativa, come misura deflattiva del contenzioso giudiziario;
 - l'applicazione di soluzioni adeguate a ridimensionare i fenomeni della soccombenza e delle cause seriali;
 - il rafforzamento dell'esercizio del potere di autotutela, unito ad un costante monitoraggio dell'attività svolta;
 - la previsione di una fase unica per la decisione sulla resistenza alle liti, a fronte di giurisprudenza consolidata ed in cui ci sia la possibilità di riproporre le così dette "vertenze pilota", per provocare l'estensione degli effetti delle sentenze della Cassazione ai casi similari;
 - l'adozione di efficaci politiche di rafforzamento degli organici;

- l’adozione di specifici interventi formativi per tutto il personale e per favorire la qualità dell’attività ispettiva;
- iniziative esterne, tendenti ad ottenere:
 - l’attuazione di sinergie tra le Avvocature dei diversi Enti previdenziali per ambiti di attività comuni;
 - la reintroduzione del ricorso amministrativo anche nei procedimenti relativi all’invalidità civile, come misura deflativa del contenzioso giudiziario;
 - l’introduzione di strumenti per la risoluzione extragiudiziale delle controversie.

IL SEGRETARIO
(F. Giordano)

IL PRESIDENTE
(G. Abbadessa)

DOCUMENTO CIV N. 7

**Consiglio di Indirizzo
e Vigilanza**

**Commissione Entrate
Commissione Prestazioni
Commissione Economico Finanziaria**

(allegati n. 2)

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO: il contenzioso amministrativo e giudiziario.

SOMMARIO	
1. PREMESSA	p. 1
2. GLI INDIRIZZI DEL CIV	p. 2
3. I DATI STATISTICI 3.1 Contenzioso amministrativo; 3.2 Contenzioso giudiziario	p. 3
4. GLI INTERVENTI GESTIONALI IN ATTO	p. 5
5. IL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO: LE PROBLEMATICHE a) l'autotutela; b) le sospensioni dei Direttori di Sede; c) la normativa e le giacenze; d) i tempi di conclusione dei procedimenti	p. 7
6. IL CONTENZIOSO GIUDIZIARIO: LE PROBLEMATICHE a) la risoluzione extragiudiziale delle controversie; b) le risorse; c) le sinergie; d) la soccombenza; e) la resistenza alle liti; f) le distorsioni	p. 10
7. CONCLUSIONI a) Contenzioso amministrativo; b) Contenzioso giudiziario	p. 14
ALLEGATO n. 1: Contenzioso amministrativo	p. 17
ALLEGATO n. 2: Contenzioso giudiziario	p. 20

1. PREMESSA

Le Commissioni Entrate, Prestazioni ed Economico Finanziaria hanno svolto un lavoro congiunto sulle tematiche del contenzioso amministrativo e giudiziario, in una serie di incontri cui hanno partecipato anche l'Avvocatura dell'Istituto e la Tecnostruttura.

Il presente documento - dopo una ricognizione sui più recenti indirizzi del CIV, sui dati statistici relativi al contenzioso amministrativo di competenza dei Comitati Centrali ed al contenzioso giudiziario, nonché sugli interventi gestionali in atto - è finalizzato a focalizzare le principali problematiche emerse nel corso delle riunioni.

Vengono infine esposte le ipotesi condivise dalle Commissioni per eventuali iniziative del CIV.

2. GLI INDIRIZZI DEL CIV

a) Con la deliberazione n. 11 dell'11 luglio 2007 avente ad oggetto *"il contenzioso amministrativo e giudiziario"*, il CIV ha riproposto all'Istituto l'obiettivo di pervenire ad una riduzione strutturale del contenzioso ed, in particolare, di:

- attuare un forte impulso all'esercizio del potere di autotutela;
- porre particolare attenzione alle fasi che precedono il contenzioso giudiziario;
- valutare l'impatto della possibile traslazione nell'ambito della normativa previdenziale di strumenti alternativi alla composizione delle controversie;
- monitorare i costi diretti ed indiretti del contenzioso, per quei filoni in cui l'Istituto non muta orientamento nonostante risulti a più riprese soccombente.

Con riferimento alle linee di intervento in materia di contenzioso amministrativo, si indicava, fra l'altro, di evidenziare i casi in cui, sulla stessa questione, contestualmente alla giacenza di un ricorso amministrativo risultasse pendente anche un ricorso giudiziario e si impegnava altresì l'Istituto a predisporre informative periodiche con dati distinti per Regione, per tipologia di ricorso e per anno di presentazione.

b) Nella Relazione programmatica 2009-2011, approvata con deliberazione n. 2 dell'8 aprile 2008, il CIV ha ribadito che la riduzione strutturale del contenzioso deve essere un obiettivo prioritario dell'Istituto ed ha fornito le più recenti indicazioni per il contenzioso amministrativo e per quello giudiziario.

In sintesi:

- con riferimento al contenzioso amministrativo, si ritiene necessario prevedere il ridisegno e la semplificazione del ciclo di istruttoria dei ricorsi amministrativi, realizzando un'unica linea di processo che, dalla richiesta di prestazione o di servizio, attraversando la fase di ricorso, raggiunga l'area legale per l'eventuale gestione del ricorso giudiziario.

Fra gli strumenti interni vengono indicate un'adeguata politica formativa per il personale, la creazione di una banca dati centrale ed un'adeguata politica organizzativa e del personale, che miri a riportare a normalità il livello dei servizi e la riprogettazione del sistema informatico, attuando l'automazione dei ricorsi amministrativi decisi a livello periferico e centrale;

- con riferimento al contenzioso giudiziario, invece, si ritiene necessario prevedere la valorizzazione di elementi quali il miglioramento della qualità dell'attività ispettiva e la trattazione tempestiva dei ricorsi amministrativi, ma si ritiene anche necessaria l'attuazione di tutte le iniziative utili a conoscere i costi diretti ed indiretti del contenzioso.

Per ricondurre a livelli fisiologici la percentuale di soccombenza nelle cause in cui è coinvolto l'Istituto, deve essere svolto un costante esame dell'oggetto delle cause seriali, per svolgere tutte le attività necessarie a prevenirne l'accumulo.

Si ritiene necessaria, altresì, l'analisi continua dei casi di soccombenza dell'Istituto, per consentire una conseguente analisi in termini di procedibilità e di costi possibili per le cause ed i ricorsi amministrativi aventi uguale oggetto, nonché l'attuazione di un forte impulso all'esercizio del potere di autotutela dell'Istituto.

3. I DATI STATISTICI

3.1 il contenzioso amministrativo

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 dell'anno 2006 ha disposto il decentramento dell'istruttoria del contenzioso amministrativo di competenza degli Organi centrali alle Sedi regionali.

L'analisi dei dati statistici relativi all'andamento di tale contenzioso nel periodo che va dall'inizio del decentramento a tutto il mese di aprile 2009, evidenzia una lieve flessione delle giacenze complessive (19.594 ricorsi giacenti rispetto ai 20.005 giacenti al giugno 2007), mentre il numero dei ricorsi definiti è pari a 11.928 a fronte degli 11.517 ricorsi pervenuti.

Di seguito sono riportati i dati delle giacenze per distribuzione territoriale e per Fondo di competenza **(allegato n. 1)**.

3.2 il contenzioso giudiziario

Nel corso del loro lavoro istruttorio le Commissioni si sono avvalse degli elementi di conoscenza contenuti nel "*Consuntivo di produzione dell'anno 2008*", documento che fotografa la situazione al 31 dicembre 2008.

Di seguito si sottolineano alcune criticità ed alcuni fenomeni ritenuti particolarmente significativi dell'Area legale, anche a livello territoriale, mentre per i dati di dettaglio si rinvia alle tabelle (**allegato n. 2**).

In via preliminare, per l'anno 2008 è stato evidenziato un impiego di personale inferiore a quello del 2007: infatti a fronte delle 539 unità disponibili (avvocati ed amministrativi) per l'anno 2007, il personale effettivamente impegnato nelle stesse attività nel 2008 è stato di 490 unità (- 9,3%).

Nel merito, al 31 dicembre 2008 risultano complessivamente giacenti 769.037 procedimenti, contro i 799.924 di inizio anno, con un decremento in termini percentuali pari al 3,9%.

Tale fenomeno appare strettamente connesso alla contrazione del numero dei procedimenti avviati che, se a livello aggregato è pari al 5,4%, per le azioni giudiziarie promosse da parte avversa è pari al 5,7%.

Nello specifico, tuttavia, andamenti opposti rispetto a quanto sopra descritto si registrano con riguardo al totale dei procedimenti giurisdizionali avviati sia nell'area della contribuzione da previdenza agricola (incremento del 26,0%), sia in quella delle prestazioni pensionistiche (incremento del 6,5%), ma anche per quanto attiene al contenzioso in materia contributiva (incremento del 5,5%).

Nel "*Consuntivo di produzione dell'anno 2008*" sono state poi segnalate alcune tipologie di cause seriali ed alcune criticità territoriali.

Come viene esposto in tale documento, infatti, sussiste l'incidenza di fenomeni di serialità legati all'individuazione della retribuzione di riferimento per il calcolo delle indennità economiche in agricoltura, passando dai 1.581 nuovi ricorsi per l'anno 2007 agli attuali 8.844 ricorsi, fenomeno che ha quasi esclusiva manifestazione in Puglia, con una giacenza che rappresenta il 97% dell'intero carico nazionale.

Sempre nell'ambito delle prestazioni pensionistiche, va segnalata l'incidenza dei ricorsi presentati da coloro che sono stati esposti alla lavorazione dell'amianto, che con n. 8.466 nuovi giudizi, rappresentano il secondo motivo più ricorrente di ricorso.

Il filone legato all'invalidità civile, poi, continua a essere caratterizzato da situazioni di forti criticità, culminate in una percentuale di sconfitte in giudizio che al 31 dicembre 2008 è risultata pari al 67,4% (il 30% delle sentenze pronunciate avverso all'Istituto è concentrato nella sola sede di Napoli).

Una questione da sempre al centro dell'attenzione del CIV è proprio quella relativa all'efficacia dell'azione legale ed alle percentuali di soccombenza dei giudizi in cui è coinvolto l'Istituto.

A tale riguardo, al 31 dicembre 2008 continua ad emergere un dato estremamente negativo, che appare ormai consolidato, in quanto – come si legge nel *"Consuntivo di produzione dell'anno 2008"* - a livello nazionale gli esiti favorevoli per l'Istituto rispetto alle sentenze definite sono pari al 46,9%.

Particolarmente critica appare poi la situazione in alcune Regioni, nelle quali peraltro è prevalente il contenzioso per invalidità civile: Campania (esiti favorevoli pari al 34,78%) e Lazio (esiti favorevoli pari al 41,80%).

4. GLI INTERVENTI GESTIONALI IN ATTO

Con la determinazione n. 4 del 19 gennaio 2009 il Commissario Straordinario ha approvato le linee di intervento, finalizzate al contenimento ed al ridimensionamento del contenzioso giudiziario e amministrativo nell'area legale.

L'Istituto ha quindi emanato la circolare n. 25 del 20 febbraio 2009, avente ad oggetto *"Iniziativa finalizzate alla riduzione del contenzioso giudiziario. Utilizzo avvocati domiciliatari e pratica forense"*, in cui vengono fornite le prime istruzioni operative, in attesa di operare una più completa riorganizzazione della Avvocatura dell'Istituto.

Tra le iniziative è previsto un cospicuo pacchetto di interventi fra cui, in sintesi:

- l'istituzione del presidio organizzativo del contenzioso in ogni Sede;
- l'impostazione di un sistema di controllo sulle singole Sedi e l'individuazione di appositi indicatori per il monitoraggio sia dei giudizi definiti, sia della percentuale di soccombenza rapportata alle diverse tipologie di contenzioso;
- il collegamento telematico con il Ministero della giustizia per la consultazione delle informazioni contenute nei registri di cancelleria e per la visione degli atti in formato elettronico;

- la creazione di un cruscotto di monitoraggio per l'analisi dei dati del contenzioso, che consenta di effettuare ricerche mirate, di rilevare i termini di scadenza per la costituzione in giudizio o per la presentazione di ricorsi in appello, di visualizzare i dati di dettaglio delle singole pratiche;
- la creazione del cruscotto "indicatore di complessità e di serialità", che consenta, fra l'altro, di individuare i fenomeni potenzialmente generatori di incremento del contenzioso sin dal loro primo manifestarsi;
- la realizzazione di una procedura informatica per l'omogeneizzazione della modulistica;
- la realizzazione dell'accesso alla Banca Dati gestita alla Agenzia delle Entrate, al fine di verificare la titolarità in capo ai debitori di cespiti mobiliari su cui far valere le pretese creditorie dell'Istituto;
- l'Audit sul contenzioso, per una lettura condivisa dei problemi tra Avvocatura e Amministrazione;
- il potenziamento dell'attuale collaborazione tra l'Avvocatura e l'Audit per verificare le criticità nelle Sedi più onerate di contenzioso;
- le sinergie tra gli Uffici legali e amministrativi ed in particolare il collegamento finale con l'Ufficio contabilità di Sede, per una puntuale verifica dei pagamenti effettuati;
- l'attività di comunicazione sinergica tra gli Uffici per l'automatizzazione del flusso comunicativo tra Uffici legali e Unità di processo e/o Agenzie, tramite l'invio telematico delle sentenze;
- la selezione e formazione di funzionari amministrativi, per rappresentare e difendere l'Istituto nei procedimenti giudiziari di primo grado in materia di invalidità civile, attività ritenuta d'ausilio nel realizzare il decongestionamento dell'attività degli Uffici legali;
- la previsione, entro il corrente anno, dell'attivazione del punto di accesso al processo civile telematico.

Tra le ulteriori misure da assumere si segnalano, in sintesi:

- la riorganizzazione delle funzioni di coordinamento legale, che concentrerà il focus strumentale nelle Direzioni Regionali per il monitoraggio sulla effettiva diffusione ed utilizzo dello strumento dell'autotutela e, eventualmente, per la pianificazione per la dirigenza dell'Istituto di un'apposita sessione formativa da parte dell'Avvocatura;
- la revisione delle linee espresse nella circolare n. 90 del 2006 al fine di favorire concretamente la mobilità territoriale – anche temporanea – verso le sedi critiche, mediante l'introduzione di incentivi economici;

- l'investimento concreto ed adeguato nelle procedure che permetteranno la piena utilizzabilità del processo telematico da parte di tutti i professionisti legali dell'Istituto;
- la fornitura a tutti gli avvocati della strumentazione - telefono portatile e personal computer portatile collegato in rete - considerata indispensabile ad un fluido rapporto produttivo;
- l'estensione, alle Avvocature di rilevanti dimensioni e nelle Sedi critiche, della possibilità di avvalersi di supporti per le attività amministrative concernenti gli adempimenti presso gli Uffici giudiziari, fino a quando non sarà pienamente operativo a livello nazionale il processo telematico;
- la previsione di un concorso pubblico per colmare le vacanze di organico e soprattutto per costituire una "riserva", in relazione alle future dimissioni per limiti di età;
- l'utilizzo di avvocati domiciliatari, in conformità al Regolamento approvato con la citata deliberazione Commissariale;
- l'utilizzo di praticanti legali, in conformità al Regolamento approvato in sede Commissariale.

5. IL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO: LE PROBLEMATICHE

a) l'autotutela; b) le sospensioni dei Direttori di Sede; c) la normativa e le giacenze; d) i tempi di conclusione dei procedimenti

Le Commissioni ritengono obiettivo prioritario la valorizzazione dello strumento del ricorso amministrativo come modalità di deflazione del contenzioso giudiziario, da attuarsi sia con interventi per il miglioramento dei tempi di risposta, sia con iniziative per l'estensione di tale strumento a tutte le controversie verso l'INPS, compreso il caso dell'invalidità civile.

Si sono quindi soffermate sui seguenti specifici aspetti:

a) l'autotutela – in base alle disposizioni del nuovo Regolamento di autotutela, adottato con delibera consiliare n. 275 del 27 settembre 2006, nei casi in cui sia stato già proposto ricorso amministrativo, il Direttore centrale o il Direttore di Sede può procedere alla sua riforma, ove rilevi elementi che comportino l'annullamento d'ufficio o la rettifica dell'atto.

Il procedimento di riesame in sede di precontenzioso consente pertanto di prevenire il contenzioso ed evita altresì al privato l'attesa della decisione sul ricorso, riducendo altresì i possibili rischi di prescrizione del diritto.

Le Commissioni auspicano che l'Istituto utilizzi con sempre maggiore continuità tale strumento e ritengono che, in questo quadro, si dovrebbero valorizzare al massimo le moderne tecnologie ed il dialogo telematico con le controparti, con una definizione quasi automatica delle controversie, soprattutto nei casi in cui non si tratti di questioni di diritto, ma si tratti invece di definire il merito.

b) le sospensioni dei Direttori di Sede - in un contesto di maggiore chiarezza sulla reale situazione numerica e qualitativa del contenzioso amministrativo, sarebbe importante verificare la situazione dei ricorsi che sono conseguenza delle sospensioni dei Direttori di Sede alle decisioni dei ricorsi accolti dai Comitati, di cui all'articolo 46 della legge 88/1989.

A tale riguardo si segnalano le precisazioni dell'Istituto, con messaggio n. 7187 del 31 marzo 2008, in merito all'esecuzione delle deliberazioni assunte dai Comitati centrali e periferici ed in occasione dell'impugnativa delle loro decisioni.

In tale circostanza i Direttori di Sede sono tenuti - ai fini di una corretta istruttoria dei provvedimenti di sospensione e della prosecuzione dell'iter decisionale previsto dalla legge - non soltanto a specificare le norme di legge o atti aventi forza di legge che si ritiene siano stati violati, ma anche ad indicare con chiarezza ed esaustività le motivazioni per le quali si ritiene sussistere la rilevata violazione.

Pur in presenza di tali indicazioni dell'Istituto, le Commissioni ritengono utile che vengano delineati con precisione i confini di questo fenomeno, attraverso l'analisi di una reportistica che faccia luce anche sulle relative motivazioni.

Tali approfondimenti potrebbero infatti consentire di valutare se, oltre alle iniziative già assunte, non sia anche il caso di costituire, all'interno dell'Istituto, un punto (ad esempio, un luogo di interpello), opportunamente monitorato, in cui si accenti la responsabilità di definire le linee operative più adeguate.

c) la normativa e le giacenze – la ricognizione effettuata dalle Commissioni ha consentito di evidenziare un fenomeno per cui, nonostante la chiarezza delle disposizioni, può avvenire che nella prassi l'Istituto tenga contemporaneamente aperto un doppio canale di tutele, sia amministrative che giudiziarie, per la stessa questione.

In generale, occorre sottolineare che - nel rapporto fra tutela amministrativa e tutela giurisdizionale - in deroga al principio generale della facoltatività, il legislatore prevede l'obbligatorietà del ricorso amministrativo, subordinando l'azione di fronte al giudice ordinario al preventivo esperimento del ricorso di fronte ai competenti Comitati.

Con riferimento al termine per la presentazione dei ricorsi amministrativi, originariamente previsto in 90 giorni dall'articolo 46 del DPR n. 639/1970, tale perentorietà è stata successivamente eliminata dall'articolo 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (circolare INPS n. 125 del 5 giugno 1993), nel senso che i ricorsi sono ricevibili fino a quando risultino pendenti i termini di legge per proporre azione giudiziaria.

Con riferimento agli esiti dei ricorsi amministrativi, invece, si è posta la seguente distinzione:

- in caso di esito positivo - cui non segua la sospensione del Direttore in base al citato articolo 46 della legge 88/1989 – *nulla quaestio*, in quanto l'Istituto deve dare seguito all'istanza del ricorrente;
- in caso di silenzio, trascorsi 90 giorni senza risposta da parte dell'amministrazione – sulla base dell'articolo 2 della legge n. 241/90 sulla "*conclusione del procedimento*" - l'interessato può esperire il ricorso giudiziario;
- in caso esito negativo, esaurita la fase amministrativa, può essere proposta l'azione giudiziaria, con termini di decadenza differenziati a seconda delle prestazioni - tre anni per le pensioni ed un anno per le prestazioni temporanee - (articolo 47 del DPR n. 639/1970).

Al riguardo le Commissioni hanno sottolineato quanto appaia attuale la deliberazione n. 11 dell'11 luglio 2007, con cui il CIV ha richiesto, fra l'altro, di evidenziare i casi in cui, sulla stessa questione, contestualmente alla giacenza di un ricorso amministrativo risultasse pendente anche un ricorso giudiziario.

I casi in cui risulti contemporaneamente attiva una doppia tutela sono difficili da quantificare, finché non sarà realizzato quanto previsto dal CIV nella Relazione programmatica 2009-2011 in merito al ridisegno ed alla semplificazione del ciclo di istruttoria dei ricorsi amministrativi, con la realizzazione di un'unica linea di processo, dalla richiesta di prestazione o di servizio, alla fase amministrativa ed a quella giudiziaria.

d) i tempi di conclusione dei procedimenti - l'attenzione delle Commissioni si è concentrata sulla legge di recente approvata in via definitiva, avente ad oggetto "*disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*".

L'articolo 7, che interviene sulla legge n. 241/1990, è finalizzato a conferire certezza ai tempi di conclusione dei procedimenti - con la modifica dei termini previsti dal vigente articolo 2 della stessa legge - delineando un quadro normativo tale che:

- i procedimenti amministrativi si concludano con l'adozione di un provvedimento espresso, normalmente entro 30 giorni, salvo che specifiche disposizioni di legge prevedano tempi diversi;
- gli Enti pubblici nazionali stabiliscano secondo i propri ordinamenti i termini, non superiori a 90 giorni, entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza;
- nei casi in cui sono indispensabili termini superiori a 90 giorni, questi siano stabiliti con decreto interministeriale e, in ogni caso, tali termini non possano superare i 180 giorni.

Prevede, inoltre, l'inserimento di un articolo *2 bis* nella legge 241/90, in base al quale le amministrazioni, in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, siano tenute al risarcimento del danno ingiusto.

A tale riguardo, le Commissioni ritengono che sia necessario valutare l'impatto della possibile applicazione di questi principi anche nel quadro dei ricorsi amministrativi dell'Istituto, soprattutto in relazione all'esigenza che siano stabiliti tempi certi nella decisione dei ricorsi e rispetto al fatto che questi tempi siano effettivamente rispettati dall'Istituto.

6. IL CONTENZIOSO GIUDIZIARIO: LE PROBLEMATICHE

a) la risoluzione extragiudiziale delle controversie; b) le risorse; c) le sinergie; d) la soccombenza; e) la resistenza alle liti; f) le distorsioni

In via preliminare è stato sottolineato dalle Commissioni come l'enorme mole di contenzioso che vede coinvolto l'Istituto incida negativamente non solo sul funzionamento dell'INPS e sulla tutela dei diritti di assicurati, aziende e pensionati, ma anche sui tempi della giustizia più in generale.

Come già indicato dal CIV, l'obiettivo prioritario è quello della riduzione strutturale del contenzioso, agendo a monte sulle cause che lo ingenerano.

Fra i motivi che concorrono alla sua proliferazione, è stato evidenziato che, essendo i tempi di risposta dei ricorsi amministrativi lunghissimi, agli interessati non rimane altro che percorrere la via giudiziaria.

A questo deve aggiungersi, poi, che in qualche caso - come in tema di invalidità civile - non esiste nemmeno più la possibilità per gli interessati di proporre il ricorso amministrativo, per cui la via giudiziaria è rimasta l'unica possibile.

Le Commissioni si sono quindi soffermate sui seguenti specifici aspetti:

a) la risoluzione extragiudiziale delle controversie - sono stati esaminati i contenuti della Relazione della Commissione per lo studio e la revisione della normativa processuale del lavoro, la cosiddetta "Commissione Foglia", voluta dai Ministri del Lavoro e della Giustizia (D.M. 24 luglio 2000), costituita allo scopo di elaborare uno o più schemi di proposte normative.

In tale documento viene prospettata l'introduzione, nel settore delle controversie di lavoro, di strumenti quali la conciliazione e l'arbitrato, al fine di deflazionare il contenzioso e, al contempo, di offrire strumenti efficaci e veloci di risoluzione delle controversie in un processo fortemente caratterizzato da una parte debole.

La soluzione adottata dalla Commissione Foglia contemplava, fra l'altro, la possibilità di affidare il mandato in via arbitrale allo stesso conciliatore in ogni fase del tentativo di conciliazione, la possibilità di ricorso all'arbitrato dopo il fallimento del tentativo di conciliazione, la necessità che la richiesta di deferimento ad arbitri risultasse da atto scritto, l'obbligo per l'arbitro del rispetto delle norme inderogabili di legge, l'impugnabilità del lodo per qualsiasi vizio.

Il tentativo di razionalizzazione del contenzioso portato avanti dalla Commissione Foglia, poi riproposto nella forma del disegno di legge n. 1047, presentato al Senato il 28 settembre 2006, è stato replicato con la Commissione Foglia bis, ma non ha avuto seguito.

Attualmente risulta all'esame del Senato il disegno di legge n. 1167, approvato dalla Camera dei deputati il 28 ottobre 2008, di *"delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie del lavoro e di ammortizzatori sociali"*.

In particolare, l'articolo 24 ridisegna la sezione del codice di procedura civile recante le disposizioni generali in materia di controversie individuali di lavoro, trasformando il tentativo di conciliazione – attualmente obbligatorio - in una fase meramente eventuale (commi 1, 2, e 12) e introducendo una pluralità di mezzi di composizione delle controversie di lavoro alternativi al ricorso al giudice (commi 3-6 e 10), in particolare rafforzando le competenze delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (commi 7-9, 11 e 13).

Potrebbero assumere rilievo i commi 5, che introduce una ulteriore possibilità di conciliazione innanzi ad un collegio di conciliazione e arbitrato irrituale, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di Presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte (i compensi degli arbitri sono individuati nella misura complessiva del 4% del

valore della controversia), e 7, che estende ulteriormente le funzioni delle commissioni di certificazione, prevedendo che esse possano istituire camere arbitrali per la definizione delle controversie di lavoro mediante arbitrato irrituale.

Con riferimento alla risoluzione extragiudiziale delle controversie occorre sottolineare che il CIV ha, a più riprese, ipotizzato l'impatto della possibile traslazione nell'ambito della normativa previdenziale di strumenti alternativi.

Anche di recente con Ordine del Giorno del 31 marzo 2009, avente ad oggetto *"iniziative per l'emersione dal sommerso e per la riduzione del contenzioso – transazione previdenziale ed altre proposte di intervento"* ha invitato gli Organi istituzionali a valutare l'opportunità di adottare strumenti quali concordato, conciliazione giudiziale e l'acquiescenza del contribuente, istituti che si potrebbero traslare nella normativa previdenziale con utili riflessi sulla riduzione del contenzioso.

A tale riguardo le Commissioni sottolineano l'urgenza di studiare ed introdurre nell'ordinamento strumenti per la definizione delle controversie alternativi alla sede giudiziale, anche tenendo conto della peculiarità dei diritti di cui trattasi, costituzionalmente garantiti.

b) le risorse - dai dati a disposizione, emerge come nel corso dell'anno 2008 ci sia stato un impiego di personale (avvocati ed amministrativi) inferiore del 9,3% rispetto a quello impegnato nell'anno 2007.

In questo quadro, è stata ribadita l'importanza che l'Istituto adotti non solo efficaci politiche di rafforzamento degli organici, ma anche politiche formative per tutto il personale e soprattutto per particolari categorie - come ad esempio per gli ispettori di vigilanza - nell'ottica di garantire una maggiore qualità dell'attività ispettiva e di diminuire, a monte, l'insorgenza del contenzioso.

L'obiettivo preliminare deve essere quello di adottare soluzioni a monte, anche temporanee o di carattere eccezionale, rivolte a portare a normalità le attuali giacenze.

A tale riguardo, le Commissioni reputano importante che sia effettuato un attento monitoraggio di una delle iniziative assunte dall'Istituto, quella di ricorrere ad avvocati esterni e domiciliatari, cioè a soggetti esterni all'Istituto.

Occorrerà infatti verificare il rapporto costi/benefici di tale soluzione, che appare legata all'emergenza, nonché monitorare le possibili connesse problematiche attuative, come ad esempio il reperimento di risorse esterne che abbiano specifiche competenze in ambito previdenziale e che non si trovino in situazione di conflitto di interesse.

c) le sinergie - con riferimento alle sinergie con gli Uffici legali degli altri Enti previdenziali, è emersa - come riferito dall'Avvocatura - l'infruttuosità delle sperimentazioni effettuate ad oggi, in quanto ciascun Ente presenta le sue specificità numeriche ed organizzative e, soprattutto, registra peculiari norme di riferimento relativamente alle prestazioni erogate.

Pertanto le Commissioni ritengono che, mentre è preferibile che il contenzioso di merito sia affidato in esclusiva alle Avvocature dei singoli Enti, si potrebbe valutare la definizione di ambiti di attività comuni tra le varie Avvocature nel contenzioso di carattere generale.

d) la soccombenza – le Commissioni si sono soffermate con particolare attenzione sulla problematica della elevatissima percentuale di soccombenza delle cause in cui è coinvolto l'Istituto, che è superiore al 50%.

Per analizzare meglio tale fenomeno le Commissioni ritengono necessario che vengano integrati i dati statistici attualmente disponibili, sia per verificare qual è la percentuale di soccombenza dell'Istituto nelle varie tipologie di cause, sia per comprendere i motivi per cui l'Istituto si trovi coinvolto in una fase di contenzioso che si rivela perdente in percentuali così elevate, sia, infine, per trovare le soluzioni più adeguate.

Ad esempio, per ciò che concerne le invalidità civili, sarebbe interessante approfondire le motivazioni che conducono ad una soccombenza così elevata, con una percentuale di sconfitte in giudizio che al 31 dicembre 2008 è risultata pari al 67,4%.

e) la resistenza alle liti - partendo dalla considerazione che le leggi in materia di previdenza sono molteplici e stratificate nel tempo e che quindi possono dare adito ad interpretazioni ed applicazioni differenti, è stato sottolineato come troppo spesso l'Istituto si orienti verso le interpretazioni più restrittive, anche a fronte di giurisprudenza consolidata.

È stato inoltre rilevato come, il più delle volte, l'Istituto attenda una conforme pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite per attenersi a precedenti orientamenti giurisprudenziali della Cassazione stessa.

A tale riguardo è stato evidenziato che recentemente - con il decreto legislativo n. 40/2006 - si è inteso dare maggiore peso alle pronunce a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, impedendo alle Sezioni semplici di discostarsi da esse, se non rimettendo motivatamente la questione ad una nuova pronuncia delle Sezioni Unite (la così detta funzione "nomofilattica" della Cassazione).

Si può ritenere che, all'interno dell'Istituto, la problematica della resistenza alle liti derivi da un atteggiamento determinato dal timore degli operatori di incorrere nella responsabilità contabile, elemento che contribuisce al proliferare del contenzioso e che favorisce il formarsi delle cause seriali, oltre a costituire spesso motivo di soccombenza.

Per fronteggiare tale fenomeno si potrebbe ipotizzare che, all'interno dell'Istituto, venga costituito un livello unico in cui si accentri la responsabilità di decidere sulla resistenza alle liti - con una reportistica periodica e circostanziata di tale attività - ed in cui ci sia la possibilità di riproporre le così dette "vertenze pilota", per provocare l'estensione degli effetti delle sentenze della Cassazione ai casi simili.

f) le distorsioni - è stata infine sottolineata la presenza di un particolare fenomeno, che contribuisce ad incrementare il contenzioso e che andrebbe indagato a fondo per proporre interventi normativi adeguati.

È il caso della instaurazione contro l'Istituto di cause multiple e/o per importi irrisori su questioni che, in termini di legge, vedono l'Istituto soccombente e che sono legittimamente proposte dagli interessati, ma i cui costi andrebbero attentamente quantificati.-

7. CONCLUSIONI

In via preliminare le Commissioni hanno riaffermato la validità e l'attualità dei recenti indirizzi del CIV contenuti nella deliberazione n. 11 dell'11 luglio 2007, nonché delle indicazioni presenti nella Relazione programmatica 2009-2011.

Si ritiene che l'Istituto dovrà predisporre un piano di interventi, sia per il contenzioso giudiziario che per il contenzioso amministrativo, con un'articolazione su due livelli.

Un primo livello, in cui dovranno essere illustrate - con tempistiche definite - le azioni da intraprendere per affrontare le criticità, con informative periodiche in cui vengano esposti i dati numerici e vengano formulate analisi e riflessioni in merito alla sua attuazione.

Un secondo livello, che dovrà essere mirato allo studio ed all'applicazione di interventi strutturali per la riduzione del contenzioso, provando cioè a prevenirlo e ad incidere sulle cause che lo generano.

Oltre alla definizione di specifici piani di intervento, di cui dovrà farsi carico l'Istituto, le Commissioni propongono al CIV una riflessione sui punti sotto indicati, ritenendo necessario prevedere:

a) Contenzioso amministrativo

▪ misure organizzative interne, tendenti ad ottenere:

- l'acquisizione di dati che evidenzino, tra l'altro, oltre al numero dei ricorsi presentati, anche l'indicazione delle materie oggetto di conflitto, del numero di ricorsi accolti, respinti e delle impugnative da parte dei Direttori di Sede, nonché dei tempi di istruttoria e di decisione;
- il monitoraggio delle specificità a livello territoriale e dei risultati del decentramento dell'istruttoria dei ricorsi a livello regionale;
- un maggior ricorso allo strumento dell'autotutela ed un più sollecito adeguamento – anche in fase amministrativa – agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità;
- la definizione ed il rispetto di tempi certi e rapidi per la conclusione dei procedimenti relativi ai ricorsi, con l'eventuale utilizzo di specifiche *task force* nelle situazioni di maggiore criticità;
- la semplificazione del ciclo di istruttoria dei ricorsi amministrativi, con la realizzazione di un'unica linea di processo, dalla richiesta di prestazione o di servizio, alla fase amministrativa ed a quella giudiziaria;
- un sempre maggiore approfondimento dell'istruttoria dei ricorsi in sede locale – provinciale e regionale – che dia conto in egual misura delle diverse ragioni delle parti in causa, consentendo un'effettiva ed esaustiva analisi dei casi da parte degli Organismi preposti all'esame dei ricorsi, in relazione alle loro specifiche competenze;
- una politica formativa, organizzativa e del personale che miri ad adeguare i tempi di definizione dei ricorsi alle disposizioni di legge ed alle esigenze di tutela dei diritti dell'utenza;
- la previsione di un momento di raccordo, che consenta di omogeneizzare i provvedimenti sulle sospensioni delle decisioni dei ricorsi accolti dai Comitati, di cui all'articolo 46 della legge 88/1989, assunte dai Direttori di Sede;

- **iniziative esterne, tendenti ad ottenere:**

- la valorizzazione dello strumento del ricorso amministrativo per tutte le controversie in cui è parte l'INPS, anche per le situazioni per cui oggi tale strumento è escluso, come nel caso dell'invalidità civile, nel rispetto dei diritti degli interessati e come reale modalità per la deflazione del contenzioso giudiziario.

b) Contenzioso giudiziario

- **misure organizzative interne, tendenti ad ottenere:**

- la rapida definizione delle controversie nella fase amministrativa, come misura deflattiva del contenzioso giudiziario;
- l'applicazione di soluzioni adeguate a ridimensionare i fenomeni della soccombenza e delle cause seriali;
- il rafforzamento dell'esercizio del potere di autotutela, unito ad un costante monitoraggio dell'attività svolta;
- la previsione di una fase unica per la decisione sulla resistenza alle liti, a fronte di giurisprudenza consolidata ed in cui ci sia la possibilità di riproporre le così dette "vertenze pilota", per provocare l'estensione degli effetti delle sentenze della Cassazione ai casi similari;
- l'adozione di efficaci politiche di rafforzamento degli organici;
- l'adozione di specifici interventi formativi per tutto il personale e per favorire la qualità dell'attività ispettiva;

- **iniziative esterne, tendenti ad ottenere:**

- l'attuazione di sinergie tra le Avvocature dei diversi Enti previdenziali per ambiti di attività comuni;
- la reintroduzione del ricorso amministrativo anche nei procedimenti relativi all'invalidità civile, come misura deflattiva del contenzioso giudiziario;
- l'introduzione di strumenti per la risoluzione extragiudiziale delle controversie.

CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

SITUAZIONE RICORSI DI TUTTO IL CONTENZIOSO

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE

Periodo considerato

dal 01/06/2007 al 30/04/2009

REGIONE	GIACENZA 01/06/07	PERVENUTI	DELIBERATI	DEFINITI AMMIN.	TOTALE DEFINITI	GIACENZA 30/04/09
Abruzzo	476	307	246	93	339	444
Basilicata	369	198	180	55	235	332
Calabria	1.246	468	170	124	294	1.420
Campania	1.804	966	664	440	1.104	1.666
Emilia Rom.	2.106	962	851	412	1.263	1.805
Friuli V. Giulia	391	206	209	48	257	340
Lazio	1.468	980	432	323	755	1.693
Liguria	620	481	60	79	139	962
Lombardia	2.143	1.315	659	392	1.051	2.407
Marche	603	446	349	123	472	577
Molise	169	147	142	14	156	160
Piemonte	1.136	798	890	234	1.124	810
Puglia	1.572	1.110	598	936	1.534	1.148
Sardegna	1.153	231	268	84	352	1.032
Sicilia	1.432	797	299	165	464	1.765
Toscana	1.161	950	475	273	748	1.363
Trentino AA	266	214	161	41	202	278
Umbria	121	156	93	64	157	120
Valle d'Aosta	11	21	16	0	16	16
Veneto	1.758	764	927	339	1.266	1.256
TOTALE GENERALE	20.005	11.517	7.689	4.239	11.928	19.594

**SITUAZIONE DI TUTTO IL CONTENZIOSO
DI COMPETENZA DEGLI ORGANI CENTRALI
DISTRIBUZIONE PER FONDO DI COMPETENZA**

Periodo considerato

dal 01/06/2007 al 30/04/2009

MATERIA DEL CONTENDERE	GIACENZA 01/06/07	PERVENUTI	DELIBERATI	DEFINITI AMM.	TOTALE DEFINITI	GIACENZA 30/04/09
ARTIGIANI	358	176	68	75	143	391
CASALINGHE	0	0	0	0	0	0
CAU (COMM.)	3.892	1.804	1.246	1394	2.640	3.056
CDA	103	125	64	38	102	126
CDCM (COM.)	396	429	463	43	506	319
CLERO	0	1	0	0	0	1
COMMERCianti	6.094	2.667	1.541	1.064	2.065	6.156
FONDO GAS	1	7	0	0	0	8
FONDO SPE. FERR.	1.039	680	812	61	873	1.116
FONDO VOLO	76	330	126	11	137	269
FPLD ENTR.CONTR.	3.489	2.481	1.517	533	2.050	3.920
FPLD I EX INPDAI	16	7	5	2	7	16
FPLD PR SOST RED	0	16	0	4	4	12
FPLD PRESTAZ.	1.725	1.192	544	413	957	1.960
GESTIONE SEP.	464	409	140	221	361	512
GIAS *	-	-	-	-	-	-
GPT	515	58	21	57	78	495
GPT CISOA	4	48	8	17	25	27
GPT EDILIZIA	1.419	840	993	248	1.241	1.018
GPT INDUSTRIA	133	247	141	58	199	181
TOTALE GENERALE	19.994	11.517	7.689	4.239	11.928	19.583

* Deliberazioni concernenti le **sospensive** delle decisioni assunte dal Comitati provinciali

Giac al 1 6 2007	Pervenute	Deliberate	Esecuzioni	Annullamenti
0	94	94	52	42

**SITUAZIONE DI TUTTO IL CONTENZIOSO
DI COMPETENZA DEGLI ORGANI CENTRALI**

ESITI DEI RICORSI DELIBERATI

(specifica della colonna n. 4 della precedente tabella)

Periodo considerato

dal 01/06/2007 al 30/04/2009

MATERIA DEL CONTENDERE	ESITI DEI RICORSI DELIBERATI				TOTALE DELIBERATI
	ACCOLTI	ACCOLTI PARZIALM.	RESPINTI	ALTRI DELIBERATI	
ARTIGIANI	2	3	53	10	68
CASALINGHI	0	0	0	0	0
CAU (COMM.)	394	45	514	293	1.246
CDA	2	3	58	1	64
CDCM (COM.)	6	31	423	3	463
CLERO	0	0	0	0	0
COMMERCianti	3	22	969	547	1.541
FONDO GAS	0	0	0	0	0
FONDO SPE. FERROV.	28	0	784	0	812
FONDO VOLO	0	0	69	57	126
FPLD ENTR.CONTR.	61	147	1.229	80	1.517
FPLD INT EX INPDAI	1	0	4	0	5
FPLD PR. SOST. RED.	0	0	0	0	0
FPLD PRESTAZ.	23	10	480	31	544
GESTIONE SEP.	9	3	121	7	140
GIAS (ved. pag. prec.)	-	-	-	-	-
GPT	1	1	18	1	21
GPT CISOA	0	1	7	0	8
GPT EDILIZIA	110	68	815	0	993
GPT INDUSTRIA	38	4	99	0	141
TOTALE GENERALE	678	338	5.643	1.030	7.689

CONTENZIOSO GIUDIZIARIO

FONTE: "Consuntivo di produzione dell'anno 2008"

Le tabelle del presente allegato riassumono le risultanze dell'attività svolta, nell'ambito del contenzioso ordinario di 1° e 2° grado, dagli Uffici legali nel corso del 2008 (pag. 1/3), il confronto andamento 2008-2007 fra procedimenti avviati e definiti nel merito (pag. 2/3) ed infine le percentuali degli esiti favorevoli su sentenze definite (pag. 3/3).

MATERIE DEL GIUDIZIO	Giacenza Inizio 2008	Procedimenti giurisdizionali avviati			Costituz. in giudizio	Procedimenti giurisdizionali definiti					Giacenza Fine 2008
		Da INPS	Da parte avversa	totale		Favor. INPS	Favor. Parte Avversa	Altro	Cessata Materia contend.	totale	
Prestazioni pensionistiche	115.117	4.228	40.095	44.323	39.192	17.309	16.954	1.503	7.288	43.054	116.386
Prestazioni a sostegno del reddito	163.004	1.749	31.490	33.239	32.240	32.834	15.057	2.260	15.157	65.308	130.935
Contenzioso contributivo	91.127	1.605	26.642	28.247	25.152	10.761	8.680	1.261	3.056	23.758	95.616
Procedure concorsuali	18.589	11.714	1.481	13.195	9.523	11.485	561	849	715	13.610	18.174
Opposizioni dell'Istituto	19.690	2.922	572	3.494	1.365	2.380	1.267	113	483	4.243	18.941
Contribuzione da Previdenza agricola	16.243	150	7.522	7.672	6.656	1.158	1.675	106	429	3.368	20.547
Altro contenzioso	27.513	1.566	5.688	7.254	5.446	3.696	2.106	902	943	7.647	27.120
TOTALE Contenzioso in materie previdenziali	451.283	23.934	113.490	137.424	119.574	79.623	46.300	6.994	28.071	160.988	427.719
Contenzioso in materia di Invalidità civile *	348.641	1.781	149.677	151.458	145.967	46.919	97.162	9.034	5.666	158.781	341.318
TOTALE GENERALE	799.924	25.715	263.167	288.882	265.541	126.542	143.462	16.028	33.737	319.769	769.037

*Le statistiche del contenzioso per Invalidità civile ricomprendono anche le attività di rappresentanza e difesa in giudizio svolte dai funzionari amministrativi.

MATERIE DEL GIUDIZIO	Procedimenti giurisdizionali avviati						Costit. in giudizio	Var % '08/'07
	Da INPS	Var % '08/'07	Da parte avversa	Var % '08/'07	Totale avviati	Var % '08/'07		
Prestazioni pensionistiche	4.228	14,8	40.095	5,7	44.323	6,5	39.192	14,8
Prestazioni a sostegno del reddito	1.749	-30,3	31.490	-39,7	33.239	-39,3	32.240	-11,3
Contenzioso contributivo	1.605	-6,7	26.642	6,3	28.247	5,5	25.152	17
Procedure concorsuali	11.714	-8,5	1.481	18,9	13.195	-6,1	9.523	-2,1
Opposizioni dell'Istituto	2922	20,2	572	23,3	3494	20,7	1365	78,2
Contribuzione da Previdenza agricola	150	163,2	7.522	24,7	7.672	26	6.656	113,8
Altro contenzioso	1.566	17	5.688	3,1	7.254	5,8	5.446	12,1
TOTALE Contenzioso in materie previdenziali	23.934	-2,5	113.490	-11,7	137.424	-10,2	119.574	8,3
Contenzioso in materia di Invalidità civile	1.781	-12	149.677	-0,6	151.458	-0,7	145.967	7,8
TOTALE GENERALE	25.715	-3,2	263.167	-5,7	288.882	-5,4	265.541	8

MATERIE DEL GIUDIZIO	Procedimenti giurisdizionali definiti nel merito					
	Favor. INPS	Var % '08/'07	Favor. Parte Avver.	Var % '08/'07	% incidenza fav/def. con sentenza	Var % '08/'07
Prestazioni pensionistiche	17.309	38	16.954	10,1	50,5	12,5
Prestazioni a sostegno del reddito	32.834	179,6	15.057	-29,2	68,6	92,6
Contenzioso contributivo	10.761	19,1	8.680	5,9	55,4	5,6
Procedure concorsuali	11.485	-2,3	561	53,3	95,3	-1,7
Opposizioni dell'Istituto	2.380	2	1267	11,8	65,3	-3,1
Contribuzione da Previdenza agricola	1158	31,4	1675	144,5	40,9	-27,3
Altro contenzioso	3.696	41,1	2.106	2,9	63,7	13,5
TOTALE Contenzioso in materie previdenziali	79.623	56,4	46.300	-5,7	63,2	24,2
Contenzioso in materia di Invalidità civile	46.919	-1,3	97.162	66,9	32,6	-27,5
TOTALE GENERALE	126.542	28,6	143.462	33,7	46,9	-2,1

EFFICACIA DELL'AZIONE LEGALE

Effettivo al 31 dicembre 2008	% Esiti Favorevoli su Sentenze Definite
PIEMONTE	60,78
VALLE D'AOSTA	78,95
LOMBARDIA	61,93
LIGURIA	48,80
TRENTINO ALTO A.	73,41
VENETO	70,06
FRIULI VENEZIA GIULIA	51,14
EMILIA ROMAGNA	62,75
TOSCANA	56,16
UMBRIA	54,89
MARCHE	48,02
LAZIO	41,80
ABRUZZO	61,24
MOLISE	59,34
CAMPANIA	34,78
PUGLIA	56,42
BASILICATA	45,15
CALABRIA	44,74
SICILIA	45,99
SARDEGNA	63,00
NAZIONALE	46,94